

SPURGO SERVICE SRL

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali

**AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E/O
INTERMEDIAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON
PERICOLOSI SENZA DETENZIONE DEI RIFIUTI STESSI
CATEGORIA 8 – CLASSE D (quantità annua
complessivamente trattata compresa tra 6.000 e
15.000 ton)**

*Rilasciata da
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
In data: 30/05/2011
Iscrizione N°: AO00028*

Data inizio validità: 30/05/2011

Data scadenza: 30/05/2016

email info@marazzatospurgo.com

web www.marazzatospurgo.com

Spurgo Service S.r.l.

Reg. Autoporto 6, 11020 Pollein [AO]
C.F. / P.IVA 00468910070 – Cap. Soc. € 102.000,00 iv.
Reg. Imp. AOSTA n°iscriz. 00468910070 – REA n°432 05

Numero Verde
800-015181

Sede Amministrativa e Commerciale

Via Boschetto 21, 13012 Borgo Vercelli [VC]
Telefono: 0161.320311 r.a. – Fax: 0161.32816

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
istituita presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
Dlgs 152/06

AOSTA, 07/11/2011
Piazza della Repubblica, 15 - 11100
tel. 0165573004/005
fax. 0165573010

Prot. N° 3397/2011 del 07/11/2011

In data 07/11/2011, prot. n. 3396/2011, la società: SPURGO SERVICE S.R.L.
Provincia sede: AO Codice Fiscale: 00468910070
Ha presentato richiesta di:

Modifica categoria 8D

Note: Rettifica provvedimento di iscrizione come da Circolare n. 835 del 5 luglio 2011



LA PRESENTE RICEVUTA ATTESTA ESCLUSIVAMENTE L'AVVENUTA PROTOCOLLAZIONE DELLA
DOMANDA E NON L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA STESSA.
IL SUO ACCOGLIMENTO SARA' A SEGUITO DI RELATIVA DELIBERA COME PREVISTO DALLA
NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Iscrizione N: AO00028
Il Presidente
della Sezione regionale della Valle d'Aosta
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 442 del 6 marzo 2011, recante indicazioni in ordine all'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data **22/03/2011** registrata al numero di protocollo **449/2011** ;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta di data **19/04/2011** con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo nella **categoria 8 classe D** dell'impresa/Ente **SPURGO SERVICE S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta in data **30/05/2011** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **9007100681907** prestate da **Augusta Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di **Euro 185924,50** per la **categoria 8 classe D** dell'impresa/Ente **SPURGO SERVICE S.R.L.** per il **commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi**;

Visto il proprio provvedimento prot. n. **1474/2011** del **31/05/2011** d'iscrizione nella categoria **8 classe D** dell'impresa/Ente **SPURGO SERVICE S.R.L.**;

Considerato che per mero errore materiale nel citato provvedimento d'iscrizione sono state riportate, all'articolo 4, le prescrizioni riguardanti le attività di trasporto dei rifiuti invece di quelle relative all'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Ritenuto, pertanto necessario provvedere alla sostituzione del provvedimento **prot.n 1474/2011 del 31/05/2011** d'iscrizione nella **categoria 8 classe D** dell'impresa **SPURGO SERVICE S.R.L.**, fatte salve le deliberazioni della Sezione regionale con le quali è stata accolta la richiesta d'iscrizione e sono state accettate le garanzie finanziarie, nonché la decorrenza del provvedimento d'iscrizione stesso;

DISPONE

Art. 1

Il provvedimento **prot. n. 1474/2011 del 31/05/2011** è annullato e sostituito dal presente.



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
istituita presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
Dlgs 152/06

Art. 2
(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: SPURGO SERVICE S.R.L.

Con Sede a: POLLEIN (AO)

Indirizzo: REGIONE AUTOPORTO, 6

Località: Pollein

CAP: 11020

C. F.: 00468910070

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 3
(legale/i rappresentante/i)

MARAZZATO ALBERTO

codice fiscale: MRZLRT75P11L750A

carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

MARAZZATO ALBERTO

codice fiscale: MRZLRT75P11L750A

abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - D

Art. 4
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

8 - D

Inizio validità: 30/05/2011

Fine Validità: 30/05/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Art. 5
(prescrizioni)

Il soggetto iscritto è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.

SPURGO SERVICE S.R.L.

Numero Iscrizione AO00028

Provvedimento di Rettifica Iscrizione Cat. 8

-
Prot. n.3398/2011 del 07/11/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
istituita presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
Dlgs 152/06

2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.

3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 6

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario
- Kayla Buialti



Aosta, 07/11/2011
Il Presidente
- Demetrio Papagni-



Iscrizione N: AO00028
Il Presidente
della Sezione regionale della Valle d'Aosta
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei medesimi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti, che attesta i requisiti professionali del responsabile tecnico;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 22/03/2011 registrata al numero di protocollo 449/2011

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta di data 19/04/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe D dell'impresa/Ente **SPURGO SERVICE S.R.L.**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Valle d'Aosta in data 30/05/2011 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. 9007100681907 prestate da **Augusta Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro 185924,50 per la categoria 8 classe D dell'impresa/Ente **SPURGO SERVICE S.R.L.**


DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: SPURGO SERVICE S.R.L.
Con Sede a: POLLEIN (AO)
Indirizzo: REGIONE AUTOPORTO, 6
Località: Pollein
CAP: 11020
C. F.: 00468910070

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

MARAZZATO ALBERTO
codice fiscale: MRZLRT75P11L750A
carica: presidente del consiglio di amministrazione



SPURGO SERVICE S.R.L.
Numero Iscrizione AO00028
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

-
Prot. n.1474/2011 del 31/05/2011



(responsabile/i tecnico/i)

MARAZZATO ALBERTO
codice fiscale: MRZLRT75P11L750A
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - D

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

8 - D

Inizio validità: 30/05/2011

Fine Validità: 30/05/2016

Gestione rifiuti:

- Pericolosi
- Non Pericolosi

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
- 6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;

SPURGO SERVICE S.R.L.
Numero Iscrizione AO00028
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

-
Prot. n.1474/2011 del 31/05/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
istituita presso la Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni di AOSTA
Piazza della Repubblica, 15
Dlgs 152/06

7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

- A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.

L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.

b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose

10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.

11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;

12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999

14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Segretario
Katia Buten



Il VicePresidente
- Ines Mancuso -

AOSTA, 31/05/2011

SPURGO SERVICE S.R.L.
Numero Iscrizione AO00028
Provvedimento di Iscrizione Cat. 8

Prot. n.1474/2011 del 31/05/2011

